



TRIBUNALE DI MATERA

Decr. n. 71 / 2020.

LINEE GUIDA VINCOLANTI INTEGRATIVE dei decreti 68, 69 e 70 del 2020 ex art. 83 c. 7 D.L. 18/2020

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE

Visto il proprio decreto n. 70/2020, recante, in applicazione dell'art. 83, c.6 e 7, le linee guida vincolanti per il settore penale per il periodo successivo all'11 maggio 2020,

Viste le linee guida della Corte d'appello per il distretto, in data in data 28-4-2020, nonché le linee guida integrative per gli Uffici della Corte in data 6 maggio 2020;

Viste le osservazioni e richieste formulate in data odierna dal C.O.A., d'intesa con la Camera penale, evidenzianti l'inopportunità di consentire i rinvii in udienza dei processi non trattabili, oltreché per i rischi impliciti di natura sanitaria, altresì per le difficoltà dei difensori, in particolare se residenti fuori sede, di recarsi nel Palazzo di Giustizia unicamente per un rinvio, stante la frequente non delegabilità a difensori di ufficio della tutela della parte assistita;

Rilevato che nel decreto 70/2020 di questa Presidenza non è stato specificato che per i processi che non possono essere trattati va disposto il rinvio fuori udienza, e che però siffatta modalità di rinvio appare la più corretta per soddisfare la funzione del rinvio disposto dal legislatore per tutti i procedimenti penali che non rientrino far quelli specificati nel comma dell'art. 83 D.L. 18/2020;

Ritenuto infatti che il rinvio statuito dalla legge ha la funzione essenziale di soddisfare le esigenze sanitarie imposte dalla condizione di elevato rischio per la salute collettiva derivante dalla pandemia in atto di Corona-virus COVID-19, e dunque il legislatore ha inteso evitare la circolazione di persone e l'incontro ravvicinato tra le stesse, in tutti i casi in

cui non siano necessari per esigenze preminenti di giustizia, per un lasso di tempo ritenuto sufficiente a far venir meno il rischio sanitario;

Rilevato che la chiamata delle cause in udienza, ai soli fini del rinvio finirebbe col contraddire proprio tale esigenza primaria di cautela, costringendo alla presenza delle parti in udienza, per ciascun processo, eludendo la finalità di salvaguardia perseguita dal legislatore;

Rilevato che il C.S.M., nella delibera del 26 marzo 2020, nella pratica 186/VV/2020, (relativa alle *Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte*) ha anch'esso evidenziato che <<le disposizioni del D.L. n. 18/2020 in tema di notifiche sono dichiaratamente finalizzate a favorire l'adozione di provvedimenti di rinvio fuori udienza (come peraltro ampiamente avvenuto nella prima fase)>> ed ha quindi invitato <<i magistrati a ricorrere a modalità di rinvio fuori udienza, in quanto compatibili con la necessità di contenere l'aggravio degli adempimenti processuali e, al contempo, il rischio di contagio>>;

Rilevato altresì che il C.S.M. ha raccomandato, nei casi di rinvii disposti in udienza, di seguire <<modalità che favoriscano la partecipazione alla stessa di un unico difensore, eventualmente designato dal locale Consiglio dell'Ordine, all'unico scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale>>;

Rilevato che allo stato non è stato concordato alcun protocollo operativo con gli organi forensi, con riguardo alle modalità concrete di rinvio e/o di trattazione dei procedimenti, ed all'opposto gli organi forensi hanno evidenziato l'impossibilità di far riferimento ad un unico difensore per tutti i processi da chiamare in ciascuna udienza anche per il solo rinvio, e dunque ciò comporterebbe l'afflusso nelle aule di un numero imprevedibile e certamente eccessivo di persone, annullando l'esigenza del distanziamento personale e di non affollamento del palazzo di giustizia;

Ritenuto che i timori di difficoltà nell'adempimento degli oneri notificazionali, in caso di rinvii fuori udienza, appaiono infondati, avendo verificato presso la cancelleria della sezione penale, che:

– è emerso che i processi penali a carico di imputati privi di difensore di fiducia, e quindi assistiti da difensori di ufficio, per i quali si profilano modalità di notifica più onerose, sono in realtà meno del 10 per cento del ruolo complessivo, ed in alcuni mesi si attestano su una media del 5 per cento circa;

– che il personale della cancelleria penale opera, come tutto il personale degli Uffici giudiziari, prevalentemente in *smart working*,

eseguendo cioè dalla propria abitazione, tramite servizi telematici, tutte le incombenze eseguibili con tali modalità, e che fra queste attività quella primaria – e più agevolmente eseguibile da remoto – è proprio l'effettuazione delle notifiche, le quali sono state ad oggi in gran parte efficacemente assicurate mediante il sistema SCRIPTA;

Rilevato che con circolare del 2 maggio 2020, il Ministero della Giustizia ha confermato la modalità di lavoro agile obbligatoria per il personale degli Uffici giudiziari, imponendo, nell'interesse della tutela della salute pubblica che è ritenuto preminente sulle valutazioni di produttività degli Uffici, il persistente funzionamento – almeno fino al 31 luglio 2020 – degli Uffici con presidi ridotti di personale, e ciò implica l'impossibilità di assicurare la dovuta assistenza anche a tutte le udienze da tenersi ai soli fini del rinvio;

Rilevato inoltre che con Direttiva del 6 maggio 2020, del Ministero della Giustizia, si conferma che è in corso di abilitazione l'utilizzo del sistema SNT da parte delle cancellerie anche da casa, e quindi è in tal modo assicurata la possibilità di adempiere agli oneri di notifica telematica anche da remoto;

Ritenuto che quindi, con riguardo ai procedimenti penali, va integrato il decreto n. 70/2020, sia quanto alla specificazione delle modalità di adozione dei provvedimenti di rinvio, e sia quanto alla specificazione dei procedimenti che possono essere trattati, alla luce del disposto di legge e delle preminenti esigenze sanitarie, ad evitare dubbi ed equivoci anche per le parti sulla estensione del rinvio dei procedimenti penali, avendo altresì il COA evidenziato la persistenza di incertezze nel foro in ordine ai procedimenti da trattare o da rinviare che risultano formalmente iscritti a ruolo in ciascuna udienza;

Viste altresì le disposizioni di prevenzione e sicurezza contenute nei decreti 68, 69 e 70 del 2020 del sottoscritto presidente, che impongono il distanziamento orario dei processi, e la ricalendarizzazione delle udienze con numero di processi congruo alla trattazione distinta e separata di ciascuno, nonché l'obbligo del rispetto del numero di persone ammesse contestualmente in ciascuna aula;

Ritenuto, con riferimento altresì ai processi civili, che anche per essi, in tutti i casi in cui debbano essere rinviati, per le medesime ragioni di cautela sanitaria e di economia delle risorse di personale, il rinvio deve essere adottato con provvedimento fuori udienza;

Ad integrazione e chiarimenti di quanto disposto con il decreto n. 70/2020 nel settore penale, e con i decreti n. 68/2020 nel settore civile e n. 69/2020 relativamente agli Uffici del giudice di pace,

DISPONE

1) Fino al 31 luglio 2020, possono essere trattati unicamente i procedimenti penali indicati al n. 1 del decreto n. 70/2020;

2) i “procedimenti fissati per la discussione”, di cui si prevede la trattazione, nella cit. lettera d) del n.1 del decreto 70/2020 sono esclusivamente i procedimenti fissati per la discussione all’esito del dibattimento – che vanno comunque trattati con necessario scaglionamento e distanziamento orario, e rispettando le misure di cautela sanitaria indicate nel decreto n. 70/2020 – e non vi rientrano i procedimenti pendenti innanzi al G.I.P. / G.U.P.;

3) i procedimenti pendenti innanzi all’Ufficio G.I.P./G.U.P., che non rientrano fra quelli a trattazione necessaria contemplati nella lettera b del comma 3 dell’art. 83 D.L. 18/2020 devono essere rinviati a dopo il 31 luglio 2020, salvo che – limitatamente però ai soli casi di patteggiamento, messa alla prova, e rito abbreviato non condizionato – le parti chiedano congiuntamente la trattazione, almeno tre giorni prima dell’udienza fissata;

4) tutti i processi penali ricalendarizzati dovranno essere fissati con fissazione ad orario, e con separazione di almeno un quarto d’ora tra la fine di un procedimento e l’inizio del successivo, onde assicurarsi che non si formino affollamenti in entrata e in uscita dall’aula di udienza;

5) tutti i rinvii dei processi penali devono essere disposti con provvedimenti adottati dal magistrato titolare del processo fuori udienza, lasciando impregiudicate quindi tutte le attività riservate alla prima udienza e i relativi diritti ed obblighi di imputati e parti private. I rinvii saranno notificati a cura della cancelleria, mediante il servizio telematico SNT, o altro equivalente che assicuri il buon fine e la ritualità processuale della notifica, e residualmente, nelle forme ordinarie, ed in caso di particolare necessità, a mezzo della p.g.;

6) Tutti i rinvii dei processi civili, che non possono essere trattati, in applicazione dei decreti n. 68/2020 e 69/2020 di questa presidenza, devono essere disposti con provvedimenti adottati fuori udienza.

7) Devono intendersi revocate e sostituite dalle statuizioni del presente decreto tutte le disposizioni difformi contenute nei decreti 68, 69 e 70 del 2020.

Si comunichi a tutti i magistrati ordinari e onorari, ed ai Giudici di pace, al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, al Presidente della Corte d'appello ed al Procuratore Generale presso la stessa Corte; al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di Giustizia; al Presidente del C.O.A. di Matera ed al Presidente della Camera Penale di Matera; al dirigente amministrativo, ai direttori di sezione ed al personale amministrativo.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Matera, 11 maggio 2020.

Il Presidente del Tribunale

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(*dot. Giorgio PICA*)

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name of the President of the Tribunal.